

Nota su
Revisione Direttiva RAEE
(testo finale approvato dal Parlamento il 18 gennaio 2012)

Campo di applicazione e categorie di AEE (art. 2; Allegati I, II, III, IV)

Per l'applicazione della Direttiva è stato previsto un **periodo transitorio** tale da consentire un periodo di adattamento, avente un campo di applicazione di fatto molto simile a quello già in vigore ai sensi dell'Allegato IA del D.Lgs. 151/2005 - se non per l'inserimento esplicito dei pannelli fotovoltaici nella categoria 4 - e un **periodo a regime**, che prevede un campo di applicazione *aperto* a tutte le AEE, con specifiche esclusioni. Una chiara ed univoca definizione dei casi di esclusione diviene pertanto elemento fondamentale.

La nuova Direttiva, rispetto alla precedente, contribuisce ad una maggiore chiarezza sul campo di applicazione grazie ad una migliore individuazione delle AEE escluse, sia attraverso una specifica elencazione delle medesime, sia attraverso la definizione, nell'art. 3, di fattispecie non definite in precedenza.

- **Periodo transitorio:** dal giorno di entrata in vigore della direttiva fino al sesto anno essa si applica alle AEE che rientrano nelle categorie definite dall'Allegato I (molto simili a quelle ad oggi in vigore):
 1. Grandi elettrodomestici;
 2. Piccoli elettrodomestici;
 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 4. Apparecchiature di consumo e **pannelli fotovoltaici**;
 5. Apparecchiature di illuminazione;
 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati);
 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo;
 10. Distributori automatici.

L'Allegato II contiene l'elenco indicativo delle AEE che rientrano nelle 10 categorie di cui sopra.

- **Periodo a regime:** a partire dal sesto anno dall'entrata in vigore della direttiva il campo d'applicazione diventa aperto, e questa si applicherà a **tutte le AEE**. Queste vengono classificate in base alle 6 categorie dell'Allegato III:
 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
 2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²;
 3. Lampade;
 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (una dimensione esterna superiore a 50 cm);
 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm);
 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

L'Allegato IV contiene un elenco *non* esaustivo delle AEE che rientrano nelle 6 categorie sopra descritte.

Rispetto alle esclusioni previste nel periodo transitorio, la Direttiva definisce le tre seguenti tipologie di AEE alla quale **non** è applicabile:

- Apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati Membri (armi, munizione, materiale bellico);
- Apparecchiature progettate e installate specificatamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva, e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- Lampade a incandescenza.

Nel periodo a regime, la Direttiva si applica a **tutte le AEE** con le seguenti esclusioni che vanno ad aggiungersi a quelle previste per il periodo transitorio:

- Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- Utensili industriali fissi di grandi dimensioni (come definiti all' art.3, lett. b);
- Impianti fissi di grandi dimensioni (come definiti all'art.3, lett. c), **tranne apparecchiature progettate e installate precisamente in quanto elemento di detti impianti** (es. attrezzature di illuminazione o moduli fotovoltaici);
- Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- Macchine mobili non stradali (come definite all'art.3, lett. d) destinate ad esclusivo uso professionale;
- Apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
- Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della Direttiva, la Commissione riesaminerà l'ambito di applicazione della stessa, compresi i parametri per distinguere tra AEE di piccole e grandi dimensioni di cui all'Allegato III, e presenterà se del caso una proposta legislativa. In tale ambito la definizione di AEE dovrebbe essere ulteriormente chiarita.

Distinzione RAEE domestici/professionali (art. 3, comma 1, lett. h)

Viene confermata l'attuale definizione di RAEE domestici, secondo cui sono tali quelli originati da nuclei domestici, nonché quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi ai primi per natura e quantità. A questo viene comunque aggiunto che i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utenti diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici. Questa specificazione è molto importante perché riconduce le AEE ed i RAEE c.d. "dual use" nell'ambito dei domestici, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di relative responsabilità e modalità di finanziamento; d'altra parte, se questo è il principio generale, mancano però dei chiari criteri attuativi che aiutino a distinguere i casi in cui appunto si verifica quanto sopra, criteri che erano stati richiesti anche nel corso del dibattito parlamentare, ma che non sono stati introdotti nel testo finale.

Progettazione AEE, preparazione per il riutilizzo e riciclabilità

Si legge nelle premesse alla Direttiva che la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento e il riciclaggio dei RAEE, nonché la preparazione per il riutilizzo, devono essere effettuati con un approccio imperniato non solo sulla protezione dell'ambiente e della salute ma anche *"sulla*

preservazione delle materie prime e mirante a riciclare le preziose risorse contenute nelle AEE al fine di assicurare un migliore approvvigionamento di materie prime nell'Unione”, poiché “garantire il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei RAEE in condizioni adeguate è importante per assicurare un impiego accorto delle risorse e l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle stesse.”

Questi principi sono alla base delle disposizioni in materia di progettazione, raccolta differenziata, trattamento e preparazione per il riutilizzo dei RAEE.

Pertanto, gli Stati membri dovranno incoraggiare (art. 4) la collaborazione tra produttori e riciclatori per favorire l'eco-design in linea con la dir. 2009/125 (Direttiva Eco-design), soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati dovranno adottare misure adeguate per l'applicazione dei requisiti in materia di eco-design riguardanti le AEE nel quadro della citata Direttiva. Come è ora, i produttori dovranno evitare di impedire il riutilizzo dei RAEE per colpa di caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, a meno che tali caratteristiche o processi presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Anche la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente dovranno essere eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose (art. 6), quindi garantendo l'integrità dei RAEE.

Al fine di potenziare al massimo la preparazione per il riutilizzo gli impianti o i centri di raccolta, prima di ogni ulteriore trasferimento, dovranno prevedere la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, **segnatamente assicurando l'accesso al personale dei centri di riutilizzo.**

L'art. 15 conferma infine l'obbligo dei produttori di fornire ai centri di preparazione per il riutilizzo, ai trattatori ed ai riciclatori informazioni gratuite sulla preparazione per il riutilizzo e sul trattamento per ogni tipo di nuova AEE, entro un anno dall'immissione sul mercato per la prima volta della stessa; dette informazioni, riguardanti la presenza nei RAEE di componenti, materiali e sostanze e miscele pericolose, dovranno essere rese disponibili sotto forma di manuali, CD-ROM o servizi on-line.

Raccolta differenziata (art. 5)

La nuova Direttiva prevede che gli Stati Membri adottino misure adeguate a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti, assicurare il trattamento corretto di tutti i RAEE raccolti e il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE, in particolare, ed in via prioritaria, per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, moduli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni (corrispondenti alla categoria 5 dell'Allegato III).

Al fine di ottemperare alle azioni di cui sopra, relativamente ai **RAEE domestici** gli Stati Membri provvedono a:

- istituire sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di consegnare gratuitamente tali rifiuti, assicurando la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto della densità di popolazione;
- che i distributori, al momento di fornire un nuovo prodotto, si assumano la responsabilità di garantire che tali rifiuti possano essere resi gratuitamente, in ragione di **uno contro uno**, a

condizione che le apparecchiature riconsegnate siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Si può derogare a tale disposizione purchè si dimostri che la resa gratuita non divenga più difficile per il consumatore;

- garantire che i distributori effettuino, nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m² o in prossimità degli stessi, la raccolta immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utenti finali e *senza obbligo di acquistare una AEE di tipo equivalente* (ritiro **uno contro zero**), salvo il caso in cui si dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Nel tredicesimo considerando si legge inoltre che i punti di raccolta predisposti nei negozi al dettaglio per RAEE di piccolissimo volume non dovrebbero essere subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE;
- che i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE, conformi agli obiettivi della Direttiva.

Obiettivi di raccolta (art. 7)

La Direttiva individua **tassi minimi di raccolta** scaglionati nel tempo:

- Fino al terzo anno dall'entrata in vigore della Direttiva, si continua ad applicare il tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE proveniente dai nuclei domestici, ad oggi in uso, oppure lo stesso volume di peso medio di RAEE raccolto nello Stato Membro nei tre anni precedenti considerando il valore più alto.
- Dal quarto anno dall'entrata in vigore della Direttiva **il tasso minimo di raccolta è pari al 45%** calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti in un dato anno dallo Stato Membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato Membro nei tre anni precedenti. Gli Stati Membri devono provvedere affinché il volume dei RAEE raccolti evolva gradualmente nel periodo che va dal quarto anno al settimo anno dall'entrata in vigore della direttiva fino al conseguimento del tasso finale di raccolta.
- Dal settimo anno dall'entrata in vigore della Direttiva il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è **pari al 65% delle AEE immesse sul mercato** nei tre anni precedenti o, in alternativa, **all'85% dei RAEE prodotti** nel proprio territorio.

Sono possibili eccezioni per Bulgaria, Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia in considerazione dello scarso livello di consumo di AEE. Gli Stati membri possono anche decidere di stabilire obiettivi più ambiziosi e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione.

Sarà compito della Commissione individuare metodologie comuni ai fini del calcolo: 1) del peso totale delle AEE immesse annualmente sul mercato nazionale; 2) del volume misurato in base al peso dei RAEE generati in ogni Stato Membro. Entro un anno dall'entrata in vigore, inoltre, la Commissione potrà proporre a Consiglio e Parlamento di rivedere gli obiettivi minimi di raccolta.

Per dare evidenza del tasso di raccolta conseguito, devono essere notificate dagli Stati membri le informazioni sui RAEE raccolti separatamente con riferimento ai dati rilevati almeno presso:

- Impianti di raccolta e trattamento;
- Distributori;
- Produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Obiettivi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo (art. 11; Allegato V)

La Direttiva prevede che per tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati alle operazioni di trattamento debbano essere garantiti obiettivi minimi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo. Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo gli opportuni trattamenti di cui all'articolo 8, comma 2, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi attività preliminari al recupero, come cernita e deposito, non devono essere considerate.

Gli Stati Membri sono tenuti a registrare anche i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali *in uscita* dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, in modo da fornire agli organismi europei gli strumenti per una possibile rimodulazione degli obiettivi sulla base dei prodotti e materiali in uscita. In un secondo momento potranno essere previsti, con una apposita proposta legislativa, obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo.

Nella Tabella di seguito vengono schematizzati gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio/preparazione al riutilizzo previsti dall'Allegato V della Direttiva.

		CATEGORIE DELLA DIRETTIVA	RECUPERO	RICICLAGGIO	PREPARAZIONE RIUTILIZZO E RICICLAGGIO
PERIODO TRANSITORIO	Dalla data di entrata in vigore fino al terzo anno	Categorie 1 o 10 dell'Allegato I	80%	75%	-
		Categorie 3 o 4 dell'Allegato I	75%	65%	-
		Categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'Allegato I	70%	50%	-
		Lampade a scarica	-	80%	-
	Dal terzo anno dall'entrata in vigore fino al sesto	Categorie 1 o 10 dell'Allegato I	85%	-	80%
		Categorie 3 o 4 dell'Allegato I	80%	-	70%
		Categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'Allegato I	75%	-	55%
		Lampade a scarica	-	80%	-
PERIODO A REGIME	Dal sesto anno dall'entrata in vigore	Categorie 1 o 4 dell'Allegato III	85%	-	80%
		Categoria 2 dell'Allegato III	80%	-	70%
		Categorie 5 o 6 dell'Allegato III	75%	-	55%
		Categoria 3 dell'Allegato III	-	80%	-

Promozione raccolta RAEE e informazioni ai consumatori (art. 14)

Le informazioni destinate agli utenti di AEE per nuclei domestici sono le stesse previste attualmente, con la specificazione che, per quanto riguarda i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per gli utilizzatori, andrà incoraggiato il coordinamento delle informazioni volte a segnalare **tutti i punti di riconsegna a disposizione**, a prescindere dal produttore o da un operatore diverso che li istituisce (art. 14).

Inoltre viene previsto che gli Stati Membri possano esigere da produttori e distributori di fornire ai consumatori dette informazioni, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti vendita o **anche tramite campagne di sensibilizzazione**.

Responsabilità del produttore e finanziamento della gestione dei RAEE

a) RAEE domestici (art. 12)

In base al principio della responsabilità del produttore, quest'ultimo è già in base alla vecchia Direttiva responsabile del finanziamento della *raccolta, trattamento, recupero e smaltimento* ecologicamente corretti dei RAEE domestici depositati presso i centri di raccolta.

In aggiunta, la nuova Direttiva prevede che, se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla *raccolta dei RAEE dai nuclei domestici fino agli impianti di raccolta*. Ciò significa che anche i costi del trasporto fin dal domicilio del consumatore potrebbero essere messi a carico dei produttori di AEE.

- Per quanto riguarda i *RAEE “nuovi”* (ovvero, secondo la direttiva, quelli generati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005), sussiste la *responsabilità individuale* del produttore, che può continuare a scegliere tra sistema individuale e sistema collettivo. Per garantire l'identificazione del produttore, le AEE immesse sul mercato devono essere “preferibilmente” marchiate a norma EN 50419 con il simbolo riportato nell'allegato IX (cassonetto barrato); in casi eccezionali (es. dimensioni ridotte) il simbolo può essere stampato sugli imballaggi o riportato nelle istruzioni o sulla garanzia del prodotto.
- Per quanto riguarda invece i *RAEE “storici”* (ovvero quelli generati da prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005) i produttori sono tenuti ad aderire ad un *sistema* al quale contribuiscono proporzionalmente alla quota di mercato detenuta.

Relativamente alle **modalità** attraverso cui i produttori provvedono o garantiscono il finanziamento dei RAEE, mentre per i *RAEE nuovi*, analogamente a quanto previsto dalla Direttiva precedente, considerata la responsabilità individuale per ogni prodotto immesso sul mercato, il produttore è tenuto a fornire la relativa *garanzia* (la quale può assumere la forma di una partecipazione a regimi adeguati per il finanziamento -tipo i Sistemi collettivi-, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato), per quanto riguarda i *RAEE storici* non vi è nessuna previsione obbligatoria o limitativa per il relativo metodo di finanziamento. La “visible fee” rimane una (ma non l'unica) delle possibilità previste, in quanto gli Stati membri “possono” prescrivere (senza alcuna limitazione temporale) l'obbligo di indicazione separata, nel prezzo, dei costi sostenuti per raccolta, trattamento e smaltimento, secondo la “migliore stima” delle spese effettivamente sostenute (cfr. art. 14, comma 1). La parola definitiva su tale argomento, dopo acceso dibattito, è stata rinviata ad un momento successivo: tra tre anni la Commissione presenterà una relazione (ed eventualmente una proposta legislativa) sulla “possibilità” di proporre al Parlamento ed al Consiglio criteri specifici per integrare i costi reali di gestione nel finanziamento.

b) RAEE professionali (art. 13)

Per il finanziamento dei RAEE professionali, nessuna particolare novità: i produttori sono responsabili del finanziamento della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente

corretto dei RAEE “nuovi” (originati da prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005); per i RAEE “storici”, il finanziamento incombe ai produttori al momento della fornitura di un nuovo bene in sostituzione di quello vecchio, con natura o funzione equivalente. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che i costi siano sostenuti dagli utenti stessi, totalmente o in parte. Negli altri casi, il finanziamento incombe direttamente agli utenti. Sono fatti salvi accordi diversi tra produttori e utenti conclusi nel rispetto della Direttiva.

Definizione di produttore (art. 3, comma 1, lett. f) e Registro dei produttori (art. 16)

La definizione di produttore è stata rimodulata tenendo conto anche di chi **commissiona la progettazione o la fabbricazione** di AEE e le commercializza apponendovi il proprio nome e marchio nel territorio di uno Stato membro, nonché di chi vende AEE ad uso domestico o professionale direttamente, mediante tecniche di comunicazione a distanza, in uno Stato membro, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Nel caso di vendita a distanza il produttore è registrato nello Stato membro dove effettua la vendita e, se non ha già fatto la registrazione, si registra attraverso un “**rappresentante autorizzato**” stabilito nel territorio dello stesso Stato membro, designato secondo le modalità di cui all’art. 17.

Per quanto riguarda le **modalità di iscrizione al Registro nazionale** e le informazioni da fornire, queste sono riportate nel nuovo art. 16 e nel nuovo Allegato X, che si divide a sua volta in due parti, concernenti le informazioni da fornire all’atto della registrazione e quelle da fornire per le relazioni.

Il collegamento tra i vari Registri nazionali verrà concretizzato prevedendo, nella pagina web di ciascun Registro, il rimando agli altri Registri onde facilitare in tutti gli Stati l’accreditamento dei produttori o dei rappresentanti autorizzati. La Direttiva prevede altresì, all’art. 18, lo scambio di informazioni e la collaborazione amministrativa tra i Registri nazionali.

Norme minime di qualità europee per impianti di trattamento e tecnologie per il trattamento (art. 8)

I competenti organismi europei di normazione (CEN) saranno incaricati dalla Commissione dell’elaborazione di standard minimi europei per il trattamento, compresi recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, che rispecchino il più recente livello tecnico. Sulla base di tali standard, mediante la procedura di Comitato ex art. 21, la Commissione potrà stabilire norme minime di qualità; a loro volta gli Stati potranno stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE, di cui informeranno la Commissione.

L’Allegato VII alla Direttiva, sul trattamento selettivo (che corrisponde al vecchio Allegato II) verrà emendato non sulla base della procedura di comitato (com’era attualmente, e come è stato proposto dalla Commissione) ma dalla Commissione stessa per mezzo di atti delegati dal Parlamento europeo e dal Consiglio (ai sensi dell’art. 20). La Commissione verificherà se considerare nella modifica anche il trattamento selettivo dei nanomateriali poiché, come si legge nei considerati, il comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati, nel suo parere sulla valutazione del rischio dei prodotti della nanotecnologia del 19 gennaio 2009, ha affermato che l’esposizione ai nanomateriali che sono stabilmente integrati in grandi strutture, ad esempio nei circuiti elettronici, può avvenire durante le fasi di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti.

Il precedente Allegato III (requisiti tecnici per stoccaggio e trattamento) ora è diventato l’Allegato VIII.

Spedizioni all'estero di RAEE (art. 10) e di AEE usate (Allegato VI)

Potranno essere contabilizzate ai fini degli obiettivi di recupero stabiliti dalla Direttiva solo le esportazioni di RAEE effettuate nel rispetto dei regolamenti comunitari sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle quali si dimostri che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti ai requisiti della Direttiva stessa. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della Direttiva la Commissione con atto delegato adotterà i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Il nuovo Allegato VI riporta i requisiti minimi (documentazione, prove di funzionalità, dichiarazione del possessore, adeguato imballaggio e accatastamento) che il possessore deve dimostrare per le esportazioni di AEE usate, in assenza dei quali le autorità dovranno presumere che si tratti di RAEE di cui si sta tentando una illecita esportazione in violazione del Regolamento 1013/06. Detti requisiti minimi hanno lo scopo precipuo di evitare il fenomeno negativo delle spedizioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche non funzionanti nei paesi in via di sviluppo. E' possibile derogare ai requisiti nel caso di accordo di trasferimento dell'apparecchiatura tra imprese in caso di AEE difettose da restituire o da sottoporre a riparazione (cfr. Allegato VI punto 2).

Ispezioni e monitoraggio (art. 23); sanzioni (art. 15)

La nuova Direttiva introduce norme più stringenti in materia di ispezioni: queste dovranno comprendere almeno le informazioni notificate nel quadro del registro dei produttori, le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione, e infine le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento.

Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato VI (v. sopra) e monitorano tali spedizioni di conseguenza.

Le spese per analisi e ispezioni, comprese le spese di deposito, di AEE usate sospettate di essere RAEE possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono in loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di comitato, stabilire norme ulteriori rispetto a quelle dell'art. 23 e, in particolare, condizioni uniformi di attuazione dell'allegato VI, punto 2 cit..

Infine, gli Stati membri hanno l'obbligo di notificare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva le sanzioni adottate in attuazione degli obblighi previsti dalla Direttiva, nonché le variazioni alle stesse.